



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32102** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 80519** dell'agente contabile **NAPOLITANO VINCENZO** - consegnatario di beni mobili del Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S._Questura di Padova addetto alla gestione degli stampati carta valori denominati "*carte di soggiorno per stranieri (mod. 207)*" - reso per il periodo **01.09.2022 - 31.12.2022**, depositato in data **05.05.2023**.

Vista la relazione **n. 298/2024** del 9.7.2024 del Magistrato Istruttore sul conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'agente contabile in data 25 ottobre 2024;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, celebrata con

	l'assistenza del funzionario Marco Greggio, il giudice relatore, Cons.	
	Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Massimiliano Sutto, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 298/2024 del 09.07.2024 , il magistrato relatore del conto	
	giudiziale n. 80519 dell'agente contabile NAPOLITANO VINCENZO -	
	consegnatario di beni mobili del Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S.	
	Questura di Padova addetto alla gestione degli stampati carta valori	
	denominati " <i>carte di soggiorno per stranieri (mod. 207)</i> "- riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale in ordine alle irregolarità del	
	conto, reso per il periodo 01.09.2022 – 31.12.2022 , depositato il 05.05.2023 .	
	Richiamata l'operatività, nel caso di specie, delle disposizioni di cui agli	
	articoli da 624 a 629 del R.D. n. 827/1924 e del d.P.R. 4 settembre 2002, n.	
	254 " <i>Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri</i>	
	<i>delle amministrazioni dello Stato</i> ", il magistrato relatore rilevava in	
	particolare che:	
	- sotto il profilo formale il conto del consegnatario era stato parificato dal	
	Responsabile del procedimento e dal Vicario del Questore ed era corredato	
	del visto di regolarità amministrativa/contabile del Direttore della Ragioneria	
	Territoriale dello Stato di Padova e Rovigo. Non risultava trasmessa la	
	relazione prevista dall'art. 139, c. 2, C.G.C. attestante la regolarità della	
	gestione, l'assenza di avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili, di	
	denunce, esposti o altri fatti rilevanti riguardanti il conto, nonché l'avvenuto	
	passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e il consegnatario	
	subentrante Napolitano.	
	2	

	- Sotto il profilo sostanziale il conto era stato compilato su modello analogo	
	a quello previsto dal d.P.R. n.194/1996 per i consegnatari dei beni, ed era	
	quindi idoneo a rappresentare la gestione contabile del consegnatario come	
	previsto ex art. 140, comma 2, C.G.C..	
	2. Tuttavia, essendosi verificato nel corso dell’esercizio un passaggio di	
	consegne tra il consegnatario cessante e il consegnatario subentrante, ai sensi	
	degli artt. 22 e 182 del R.D. n. 827/1924 e degli artt. 16, 26 e 27 del d.P.R. n.	
	254/2002, occorreva dare atto in apposito verbale (mod. 99 C.G.) della	
	procedura seguita, dovendo anche risultare: a) la materiale ricognizione a	
	quantità e a valore dei beni inseriti nell’inventario o in altre scritture	
	contabili, accompagnata dalle dichiarazioni di consegna e di accettazione in	
	consegna dei beni mobili da parte del consegnatario cessante e di quello	
	subentrante; b) la concordanza tra il risultato della ricognizione materiale dei	
	beni (situazione di fatto) e le scritture contabili (situazione di diritto); c)	
	eventuali variazioni riscontrate nella consistenza dei beni e le cause di tali	
	discostamenti (mod. 98 C.G.); d) l’accertamento dell’esistenza di beni in	
	condizioni di precario uso o mancanti; e) l’allegazione del mod. 130 PGS	
	relativo alla situazione dei buoni di carico e scarico; f) le eventuali	
	osservazioni sulla regolarità delle scritture contabili.	
	Nel caso di specie, invece, il verbale di passaggio di consegne allegato al	
	conto risultava redatto in forma sintetica (non riportando tutte le indicazioni	
	contenute nel mod. 99 C.G.), mancava del registro relativo alla situazione	
	dei buoni di carico e scarico (mod. 130 P.G.S.), ed era carente del controllo	
	sulla regolarità delle scritture contabili. Il consegnatario subentrante aveva,	
	inoltre, sottoscritto il verbale con la clausola di accettazione “ <i>con riserva per</i>	
	3	

	verifica” al di fuori dei casi eccezionali di cui all’art. 26, comma 2, del	
	d.P.R. n. 254/2002 e non veniva dato atto dell’eventuale scioglimento della	
	riserva da parte del subentrante.	
	3. Nonostante il prospetto presentato fosse sostanzialmente idoneo a	
	rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, ai	
	sensi dell’art. 140, c. 2, C.G.C., il magistrato relatore riteneva che le criticità	
	prospettate in merito al passaggio di consegne tra agente cessante e agente	
	subentrante rendessero necessaria l’iscrizione a ruolo di udienza del conto.	
	4. Con memoria del 25 ottobre 2024 , l’agente contabile NAPOLITANO	
	VINCENZO replicava alle criticità riscontrate dal magistrato relatore.	
	Evidenziava, allegando copiosa documentazione:	
	a) che il verbale di passaggio di consegne dell’1.9.2022 era stato compilato	
	in una fase di transizione del processo di presa in carico dei beni mobili e	
	durevoli formalmente attribuiti alla Questura di Padova e che tale fase era	
	stata caratterizzata da difficoltà derivanti sia dalle sostanziali innovazioni	
	apportate dalle circolari emanate del Ministero dell’Interno – Dipartimento	
	della P.S. - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico - Logistici e della	
	Gestione Patrimoniale – Servizio Pianificazione, sia dai tempi di attuazione	
	necessari a livello territoriale per recepirle e per implementare le opportune	
	procedure da parte degli Uffici competenti;	
	b) che, quanto all’apposizione della “riserva per verifica” al suddetto	
	verbale, senza la formale specificazione della situazione straordinaria - così	
	come previsto dall’art.26, comma 2, del d.P.R. n.254/2002 – era stato	
	impossibile effettuare una ricognizione del materiale, formalmente in carico	
	alla Questura di Padova, sia tramite il portale GECO, poiché dismesso (Rif.	
	4	

	Circolare M.I. S.T.L.P. del 29.03.2022), sia attraverso il nuovo portale “InIt”	
	per la mancanza di credenziali e del profilo di “Consegnatario”);	
	c) quanto, infine, al mancato scioglimento della riserva entro i termini di	
	legge, che la documentazione allegata dava conto del permanere della	
	difficoltà dell’Ufficio territorialmente competente di gestire i passaggi di	
	consegna dei beni e del materiale in questione, nonostante le direttive inviate	
	dal Servizio Centrale di pianificazione del Dipartimento della P.S. -	
	Direzione Centrale dei Servizi Tecnico - Logistici e della Gestione	
	Patrimoniale agli Uffici territorialmente, nemmeno indirizzate agli Uffici	
	periferici e alle Questure interessate.	
	Nulla veniva dedotto in merito alla mancanza della relazione prevista	
	dall’art.139 C.G.C..	
	5. All’udienza odierna, presente l’agente contabile, il Pubblico Ministero,	
	tenuto conto della natura delle irregolarità contestate e degli orientamenti in	
	merito della giurisprudenza contabile, concludeva per la dichiarazione di	
	regolarità del conto e per il discarico dell’agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile, ai sensi del 149, c. 2,	
	3 C.G.C., non ravvisando irregolarità del conto in oggetto, rilevanti sotto il	
	profilo della corretta gestione contabile. In particolare, in adesione con	
	quanto già segnalato da parte del magistrato relatore del conto non si	
	ravvisano irregolarità né sotto il profilo formale, risultando il conto	
	debitamente parificato e corredato del visto di regolarità	
	amministrativo/contabile del Direttore della Ragioneria territoriale	
	competente, né sotto il profilo sostanziale, essendo il conto idoneo a	
	5	

rappresentare le risultanze della gestione.

7. Relativamente al verbale di passaggio di consegne, pur rilevandosi la sinteticità dello stesso e l'apposizione di una “*riserva per verifica*“, mai successivamente sciolta da parte dell'agente contabile, è emersa - come da deduzioni difensive e documentazione allegata dall'agente - una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione del materiale, dovuta, da un lato, alla dismissione del sistema GECO di rilevazione dei materiali (in uso sino a momento immediatamente precedente al passaggio di consegne), nonché dall'anomala successiva protrazione dell'implementazione del sistema InIt da utilizzarsi in sua sostituzione non addebitabili all'agente.

Per quanto in situazione di tale natura le ridette circostanze dovessero essere più correttamente esplicitate all'interno del verbale di passaggio di consegne, in ossequio alle disposizioni dell'art. 26, comma 2 del d.P.R. n.254/2002 (*"Il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine può essere prorogato non oltre due mesi dal dirigente dell'ufficio da cui il consegnatario dipende*), la riscontrata violazione di carattere formale non incide, nel caso concreto, sulla regolarità del conto, né tantomeno impone la segnalazione alla Procura della Corte dei conti, secondo le disposizioni del terzo comma del medesimo articolo di legge.

8. Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C.,

	secondo l’orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione	
	(sentenza n.198/2024), la mancata produzione non può essere addebitata	
	all’agente contabile bensì all’Amministrazione, tenuta, per legge, a tale	
	adempimento obbligatorio.	
	Con riferimento, poi, al suo contenuto la stessa - come da ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale – deve “ <i>dare conto dell’attività di</i>	
	<i>verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;</i>	
	<i>la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture</i>	
	<i>contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle</i>	
	<i>entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza</i>	
	<i>che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con</i>	
	<i>evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo</i>	
	<i>di rendicontazione”.</i>	
	9. Tutto ciò considerato, il Collegio approva il conto, con discarico	
	dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione	
	nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale,	
	per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.	
	10. In considerazione della natura della presente pronuncia ed in assenza di	
	statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32102 del registro di Segreteria	
	approva il conto giudiziale n. 80519 e per l’effetto, dichiara il discarico	
	dell’agente contabile Napolitano Vincenzo.	
	7	

